



TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Esecuzioni Immobiliari

Proc. n. 430/2024 R.G.E.

Il Giudice dell'Esecuzione

vista l'istanza di correzione di errore materiale depositata dal creditore
precedente;

considerato che effettivamente il creditore precedente risulta ammesso al
beneficio del patrocinio a spese dello Stato;

rilevato che ai sensi dell'art. 131, 4° comma lett. d) DPR n. 115/02 sono
anticipate dallo Stato *"le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei
provvedimenti del magistrato nel processo civile"* e tra tali spese rientra la
pubblicità disposta con l'ordinanza del GE in data 30.4.2025;

P.Q.M.

a correzione della suddetta ordinanza, con riferimento ai punti 11 e 12 della
stessa;

dispone che la spesa relativa alla pubblicità venga anticipata dallo Stato.

Si comunichi.

Torino, 12/06/2025

Il Giudice dell'Esecuzione

dott.ssa Silvia Semini